

Ordinanza concernente le tasse di allacciamento e le tasse d'uso dell'Azienda comunale acqua potabile

(risoluzioni municipali no. 23 del 17 gennaio 2005 e no. 52 del 31 gennaio 2005)

Il **Municipio di Lavizzara**, richiamato l'articolo 192 LOC, emana la seguente Ordinanza intesa a disciplinare il prelievo delle tasse di allacciamento e delle tasse d'uso dell'Azienda comunale acqua potabile.

Art. 1 TASSE DI ALLACCIAMENTO

1.1 Case primarie e di vacanza

- case primarie nel nucleo fr. 1'200.-
- case primarie fuori nucleo fr. 1'700.-
- case di vacanza nel nucleo fr. 1'700.-
- case di vacanza fuori nucleo fr. 2'000.-

1.2 Esercizi pubblici

- ristoranti, bar, grotti senza alloggio fr. 2'000.-
- ristoranti con alloggio fr. 2'500.-

1.3 Industrie

- industrie, artigianato fr. 2'000.-

1.4 Stabili agricoli

- con un rubinetto fr. 300.-
- da due a cinque rubinetti fr. 700.-
- con più di cinque rubinetti fr. 900.-

1.5 Sostituzione allacciamenti esistenti

- per ogni ¼ di pollice di aumento soprattassa di fr. 200.-

Art. 2 TASSE D'USO

2.1 Economie domestiche

- taxa base fr. 130.-
- taxa d'uso per rubinetto fr. 7.-
- taxa rubinetto irrigazione automatica fr. 10.-

2.2 Industrie e ristoranti

- taxa base fr. 200.-
- taxa d'uso per rubinetto fr. 7.-
- taxa rubinetto irrigazione automatica fr. 10.-

2.3 Uso agricolo

- stabili con un solo rubinetto fr. 30.-
- stabili da due a cinque rubinetti fr. 50.-
- stabili con più di cinque rubinetti fr. 80.-

2.4 Allacciamento contatori

- noleggio contatori	Ø ¾"	fr.	20.-
-	Ø 1"	fr.	30.-
-	Ø 1.5"	fr.	40.-
-	Ø 2"	fr.	60.-
- tasse di consumo			
- i primi 100 m ³ compresi nel noleggio del contatore			
- da 101 m ³ a 1'000 m ³		fr./m ³	0.25
- oltre 1'001 m ³		fr./m ³	0.20

2.5 Tasse di cantiere, feste e manifestazioni varie da fr. 50.- a fr. 500.-

2.6 Tassa per interruzioni e ripristini

Per ogni operazione di piombatura e spiombatura da fr. 50.- a fr. 100.-

Art. 3 SCADENZE

Emissione: 1 luglio.

Termine di pagamento: 1 agosto. Da questa data decorrono interessi di mora del 4%.

Scadenza per l'emissione della diffida 60 giorni.

Art. 4 ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

Art. 5 ABROGAZIONI

La presente ordinanza abroga tutte le precedenti disposizioni in materia

Art. 6 PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC.

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (15 giorni).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Michele Rotanzi

Il Segretario
Bruno Giovanettina

Lavizzara, 2 febbraio 2005